società impiegati commercio

*insieme realizziamo il futuro.*
*in ticino.*

# R E G O L A M E N T O
# PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

Entrata in vigore per i corsi con inizio 1° gennaio 2025

## *INDICE*


| | |
|---|---|
| Articolo 1 | Finalità del regolamento |
| Articolo 2 | Beneficiari |
| Articolo 3 | Finanziamento delle borse |
| Articolo 4 | Assegnazione delle borse |
| Articolo 5 | Condizioni per l'ottenimento |
| Articolo 6 | Pagamento delle borse e clausola di restituzione |


## *Art. 1*
## *FINALITÀ DEL REGOLAMENTO*

La finalità del regolamento è quella di stabilire i criteri per l'assegnazione delle borse di studio per alcuni percorsi formativi erogati da SIC Ticino. Lo scopo è di consentire la partecipazione ai corsi ad interessati/e che, senza un sostegno finanziario esterno, non potrebbero frequentare i percorsi formativi.

## *Art. 2*
## *BENEFICIARI*

1. I/Le potenziali beneficiari/e devono rientrare nelle seguenti condizioni:
   - essere residenti e/o attivi professionalmente nella Svizzera italiana;
   - necessitare di un sostegno finanziario esterno per poter frequentare i percorsi formativi;
   - adempiere ai criteri (formazione minima, anni di esperienza, ecc.) per iscriversi e svolgere con successo le formazioni oggetto del regolamento.

## *Art. 3*
## *FINANZIAMENTO DELLE BORSE*

1. I fondi messi a disposizione da SIC Ticino per il finanziamento di borse di studio devono essere utilizzati nel rispetto delle modalità stabilite nel presente regolamento.

2. SIC Ticino ha facoltà di decidere annualmente quali corsi finanziare con l'attribuzione di borse di studio.

## *Art. 4*
## *ASSEGNAZIONE DELLE BORSE*

1. L'attuazione e l'importo della borsa di studio sono definiti dalla direzione entro i limiti previsti dallo statuto.

2. SIC Ticino annuncia annualmente la possibilità di candidarsi per l'ottenimento di una borsa di studio sul sito www.sicticino.ch e rimandando al presente regolamento che stabilisce i requisiti dei beneficiari/e, i termini e le modalità di presentazione delle domande.

3. Sono accolte unicamente le candidature inoltrate al Segretariato di SIC Ticino entro il termine previsto e corredate da tutti i documenti e da tutti i certificati richiesti.

4. SIC Ticino ha la possibilità di assegnare la borsa di studio a uno o più beneficiari/e nel rispetto delle modalità definite dal presente regolamento.

5. Di anno in anno SIC Ticino designa, al suo interno, una commissione di selezione che si occupa di vagliare le candidature pervenute e di convocare eventualmente, per un colloquio valutativo, i/le candidati/e alla borsa di studio ritenuti in linea con i criteri.

6. La decisione definitiva sulla concessione della borsa di studio viene presa dalla direzione di SIC Ticino sulla base delle proposte della commissione di selezione incaricata.

7. La decisione della direzione in merito alla concessione delle borse è inappellabile (sia per il numero che per gli importi).

8. Nel caso di un contenzioso fanno stato le disposizioni legali svizzere.

## *Art. 5*
## *CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO*

1. Il/la beneficiario/a deve dimostrare di essere nelle condizioni di dedicare il tempo necessario sia per la partecipazione alle lezioni che per lo studio.

2. È richiesta una frequenza minima del corso pari all'80% delle lezioni. Valgono inoltre le disposizioni contenute nel contratto d'iscrizione al corso.

3. È richiesta l'iscrizione all'esame previsto dal percorso di formazione.

4. La direzione di SIC Ticino si riserva la facoltà di convocare il/la beneficiario/a durante il periodo formativo al fine di monitorarne l'impegno.

5. La borsa di studio non può essere cumulata con altre conferite da terzi organi (compreso il datore di lavoro). Unica eccezione se l'importo complessivo percepito dal/dalla beneficiario/a non superi il costo totale del percorso formativo.

## *Art. 6*
## *PAGAMENTO DELLE BORSE E CLAUSOLA DI RESTITUZIONE*

1. I/le candidati/e ricevono una risposta alla loro richiesta di finanziamento al massimo entro 30 giorni dall'inizio del corso. L'eventuale importo restante per la copertura dei costi del corso è a loro carico.

2. L'importo definito viene dedotto dalla tassa d'iscrizione del corso al momento dell'invio della fattura.

3. Di principio il/la beneficiario/a è tenuto a restituire il 50% dell'importo ottenuto qualora:
   - non raggiunga la frequenza minima stabilita all'articolo 5 cpv 2;
   - non superi con successo l'esame finale e pertanto non ottenga il diploma oggetto della borsa di studio.

Bellinzona, febbraio 2025